



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0006/2010

1.2.2010

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2009)0029 – C7-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Magdalena Alvarez

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che il progetto di atto non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in ***corsivo chiaro*** è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO **Error!**
Bookmark not defined.

MOTIVAZIONE.....**Error! Bookmark not defined.**

PROCEDURA.....**Error! Bookmark not defined.**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2009)0029 – C7-0062/2009 – 2009/0004(CNS))**

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0029),
 - visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0062/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti gli articoli 113 e 115 del trattato FUE,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0006/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato FUE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Per la corretta applicazione e verifica delle diverse figure impositive degli Stati membri, è necessario poter disporre di adeguate informazioni sulle attività, soggette alla loro imposizione, svolte in altri Stati membri. Fra le varie modalità, lo scambio automatico si configura come il mezzo più efficace per trasmettere le informazioni di uso corrente necessarie per un'esatta applicazione delle imposte, specialmente in situazioni transfrontaliere. Affinché tale scambio automatico di informazioni sia efficace, appare opportuno delimitare le categorie e definire i campi d'applicazione obbligatoria. Va inoltre prevista la possibilità di stabilire un doppio limite, per le categorie da comunicare e/o per l'ammontare a partire dal quale il meccanismo deve attivarsi.

Motivazione

Quanto allo scambio automatico di informazioni, il campo di applicazione viene precisato e delimitato determinando una serie di categorie di reddito e di capitale per le quali tale modalità di scambio automatico risulterebbe obbligatoria. Viene inoltre prevista la possibilità di stabilire un doppio limite, per le categorie da comunicare e/o per l'ammontare a partire dal quale il meccanismo deve attivarsi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Occorre che gli Stati membri si scambino automaticamente ogni

(10) Occorre che gli Stati membri si scambino automaticamente ogni

informazione utile qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell'altro Stato membro, qualora esista un rischio di tassazione impropria nell'altro Stato membro, o qualora l'imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell'altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un paese terzo per fruire di agevolazioni fiscali.

informazione utile qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che la normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell'altro Stato membro, qualora esista un rischio di tassazione impropria nell'altro Stato membro, o qualora l'imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell'altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un paese terzo per fruire di agevolazioni fiscali, **garantendo nel contempo la tutela della vita privata dei clienti.**

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Tali informazioni vanno protette anche a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati². Gli Stati membri e la Commissione si attengono agli obblighi in materia di trasparenza e di informazione per quanto riguarda le parti interessate in caso di recupero di dati personali. Occorre assicurare un livello adeguato di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati e la

responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati.

¹ *GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.*

² *GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro **e possano esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.**

Emendamento

(12) **Per completare la cooperazione amministrativa in campo fiscale fra gli Stati membri**, è importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.

Motivazione

Affinché la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro non abbia effetti controproducenti, tali da vanificare l'utilità della cooperazione, si elimina dalla proposta l'equiparazione delle loro competenze con quelle dei funzionari dello Stato membro interpellato.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) **Al fine di rafforzare l'applicabilità e l'efficacia della presente direttiva, è necessario stabilire lo stesso grado di obbligatorietà sia per la comunicazione da parte dell'autorità interpellata delle informazioni già disponibili che per lo svolgimento delle indagini amministrative necessarie per ottenere dette informazioni.**

Motivazione

Quanto alla procedura per le indagini amministrative, si propone di omologarla a quella per la comunicazione d'informazioni. Si stabilisce, pertanto, per l'autorità interpellata, lo stesso grado di obbligatorietà sia per la comunicazione d'informazioni già disponibili che per lo svolgimento delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Tuttavia uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni **relative a un residente dell'altro Stato membro** sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Emendamento

(19) Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Motivazione

In riferimento alla soppressione del segreto bancario, e al fine di garantire che l'efficacia della misura non sia limitata da requisiti supplementari, si sopprime il riferimento alla residenza del soggetto su cui si chiedono di informazioni nello Stato richiedente. Ciò è in linea con lo standard seguito in seno all'OCSE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non deve rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione più ampia.

Emendamento

(20) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non deve rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione più ampia. **Qualsiasi trasferimento di dati personali a un paese terzo deve avvenire in conformità della**

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Occorre realizzare una valutazione **dell'efficacia della cooperazione amministrativa**, soprattutto sulla base di statistiche.

Emendamento

(22) **Allo scopo di rafforzare e far progredire la cooperazione amministrativa**, occorre realizzare una valutazione dell'efficacia **dell'applicazione della presente direttiva**, soprattutto sulla base di statistiche. **È opportuno inoltre istituire un monitoraggio dei casi in cui gli Stati membri hanno rifiutato di trasmettere le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa.**

Motivazione

Onde migliorare lo scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali, si propone di istituire un monitoraggio dei casi in cui gli Stati membri hanno rifiutato di trasmettere le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i miglioramenti tecnici alle categorie di reddito e di capitale oggetto dello scambio automatico di informazioni e le soglie di reddito al di sopra delle quali va effettuato lo scambio di informazioni. Data la natura specifica della cooperazione amministrativa, il potere dovrebbe essere conferito per un periodo di tempo

indeterminato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione

d) qualsiasi *istituto* giuridico, *compresi i partenariati e i trust, il cui reddito o capitale siano soggetti* a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

Emendamento

d) qualsiasi *altro strumento* giuridico o *modalità legale, di qualunque natura o forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possieda o gestisca beni - compreso il reddito da essi derivante - soggetto* a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

Motivazione

In relazione all'ambito dei soggetti, è necessaria una definizione sufficientemente ampia che comprenda, oltre alle persone fisiche e giuridiche, tutti quegli strumenti giuridici e quelle modalità legali che possono essere approntati nei diversi Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8. "con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

Emendamento

8. "con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, *quando detti mezzi possono essere gestiti garantendo una protezione sicura delle informazioni;*

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo) (nella Sezione I "Scambio di informazioni su richiesta")

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Sistemi di controllo

Ciascuno Stato membro sviluppa, per il suo ufficio fiscale unico di collegamento, sistemi di controllo appropriati, intesi alla trasparenza e all'efficacia sotto il profilo dei costi, ed elabora al riguardo, nel quadro del monitoraggio annuale, una relazione accessibile al pubblico.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro trasmette ***agli altri Stati membri***, mediante scambio automatico, informazioni ***su*** categorie specifiche di reddito e di capitale.

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro trasmette ***all'autorità competente di un altro Stato membro***, mediante scambio automatico, informazioni, ***relative alle persone aventi residenza fiscale nel suddetto altro Stato membro, sulle*** seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale

a) redditi da lavoro;

b) emolumenti di direttore;

c) dividendi;

d) guadagni in conto capitale;

e) benefici accessori;

f) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici comunitari sullo scambio di informazioni o altre misure analoghe;

g) pensioni;

h) proprietà immobiliari e redditi da esse derivanti.

Tali informazioni sono protette a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Gli Stati membri e la Commissione si attengono agli obblighi in materia di trasparenza e di informazione per quanto riguarda le parti interessate in caso di recupero di dati personali. Occorre assicurare un livello adeguato di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati e la responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione determina, secondo la procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- a) le categorie di reddito e di capitale interessate;*
- b) il tipo di informazioni da scambiare;*
- c) le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui alla lettera a);*
- d) la periodicità degli scambi;*
- e) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.*

Emendamento

*2. Al fine di migliorare l'efficacia dell'accertamento delle imposte di cui all'articolo 2, sulla base delle esperienze raccolte dagli Stati membri, la Commissione determina, per la prima volta entro ... * gli atti delegati in conformità con gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater, intesi a:*

- a) chiarire le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui al paragrafo 1;*
- b) precisare per ogni categoria di reddito e di capitale le soglie a partire dalle quali deve essere effettuato lo scambio di informazioni.*

** GU inserire la data: 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni anno la Commissione valuta il funzionamento dello scambio automatico di informazioni e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Basandosi sulla propria valutazione, la Commissione propone misure volte a migliorare l'ambito di applicazione e la qualità dello scambio automatico di informazioni, onde consentire il regolare funzionamento del mercato interno.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'autorità competente di uno Stato membro può indicare all'autorità competente di un altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni sul reddito e sul capitale che non superino una determinata soglia. In tal caso l'autorità competente ne informa la Commissione.

Motivazione

Quanto allo scambio automatico di informazioni, il campo di applicazione viene precisato e delimitato determinando una serie di categorie di reddito e di capitale per le quali tale modalità di scambio automatico risulterebbe obbligatoria. Viene inoltre prevista la possibilità di stabilire un doppio limite, per le categorie da comunicare e/o per l'ammontare a partire dal quale il meccanismo deve attivarsi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La comunicazione delle informazioni è effettuata almeno ogni anno ed entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario dello Stato membro in cui le informazioni sono state raccolte.

Motivazione

La corretta applicazione dei regimi fiscali nazionali esige che l'informazione da ricevere al termine dello scambio automatico sia regolare e rientri nei limiti temporali stabiliti onde consentirne il trattamento e l'uso nei termini fissati dalla legge nei singoli paesi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri che concludono accordi bilaterali o multilaterali ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all'articolo 2 prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a determinate categorie di reddito e di capitale. A tale scopo essi specificano in tali accordi gli elementi seguenti:

4. Gli Stati membri che concludono accordi bilaterali o multilaterali ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all'articolo 2 prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a determinate categorie di reddito e di capitale **in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001**. A tale scopo essi specificano in tali accordi gli elementi seguenti:

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. I funzionari dell'autorità richiedente che

2. I funzionari dell'autorità richiedente che

sono presenti durante le indagini amministrative di cui al paragrafo 1 possono ***esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata, a condizione che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interpellato.***

sono presenti durante le indagini amministrative di cui al paragrafo 1 possono, ***di comune accordo con l'autorità interpellata e nei limiti delle direttive da questa fissate, intervenire nell'indagine.***

Motivazione

Affinché la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro non abbia effetti controproducenti, tali da vanificare l'utilità della cooperazione, si elimina dalla proposta l'equiparazione delle loro competenze con quelle dei funzionari dello Stato membro interpellato.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni ***concernenti una persona che risiede a fini fiscali nello Stato membro dell'autorità richiedente*** solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Emendamento

2. L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni ***pertinenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1***, solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Motivazione

In riferimento alla soppressione del segreto bancario e al fine di garantire che l'efficacia della misura non sia limitata da requisiti supplementari, si sopprime il riferimento alla residenza della persona su cui si chiedono informazioni nello Stato richiedente. Ciò è in linea con lo standard applicato in seno all'OCSE.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione ogni rifiuto di comunicare le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa, precisandone le ragioni. La Commissione esamina le informazioni così notificate e formula raccomandazioni al fine di ridurre il numero di siffatti casi a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

Motivazione

Onde migliorare lo scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali, si propone di istituire un monitoraggio dei casi in cui gli Stati membri hanno rifiutato di trasmettere le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Capo V bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**CAPO V BIS
ATTI DELEGATI**

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di approvare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Non appena approva un atto delegato, la Commissione lo notifica

simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere di approvare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 22 ter e 22 quater.

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Articolo 22 ter (nuovo)**

Articolo 22 ter

Revoca della delega

- 1. La delega di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.*
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna volta a decidere un'eventuale revoca della delega di poteri si impegna a informare l'altra istituzione precisando i poteri delegati oggetto dell'eventuale revoca.*
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione; ha effetti immediati o a una data successiva in essa indicata; non inficia la validità degli atti delegati già in vigore; è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Articolo 22 quater (nuovo)**

Articolo 22 quater

Obiezioni agli atti delegati

- 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi a un atto delegato entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla*

data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se, alla scadenza di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno contestato l'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono a un atto delegato, esso non entra in vigore. L'istituzione che si oppone a un atto delegato precisa le ragioni di tale decisione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni destinate all'accertamento corretto delle imposte di cui all'articolo 2 trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere **utili** e comunque a tutti quelli che le richiedono, a condizione che gli accordi internazionali con tale paese terzo non escludano tale possibilità.

Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni destinate all'accertamento corretto delle imposte di cui all'articolo 2 trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere **necessarie per un esatto accertamento di dette imposte** e comunque a tutti quelli che le richiedono, a condizione che gli accordi internazionali con tale paese terzo non escludano tale possibilità.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti possono

Emendamento

2. Le autorità competenti possono

trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva. ***La trasmissione di informazioni a un paese terzo avviene a norma della direttiva 95/46/CE e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:***

MOTIVAZIONE

Contesto

Prima del termine della precedente legislatura, la Commissione europea aveva adottato una serie di proposte legislative in materia di lotta contro la frode e l'evasione fiscale nell'Unione europea. Un elemento chiave di questa strategia comune è la proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

L'importanza di tale proposta risiede nella particolare portata delle conseguenze della frode fiscale nell'UE. In primo luogo, questo fenomeno provoca gravi conseguenze per i bilanci nazionali sotto il profilo della spesa pubblica di interesse generale, in particolare in materia di sanità, istruzione o ricerca. In secondo luogo, esso contribuisce a indebolire il principio della giustizia fiscale rispetto ai cittadini e alle imprese che invece adempiono agli obblighi. In terzo luogo, inoltre, esso provoca distorsioni della concorrenza, il che incide sul funzionamento del mercato.

In momenti di crisi economica come quello attuale, in cui tutti i paesi accusano un inasprimento del deficit, il calo delle risorse acquisisce un peso ancora maggiore. Per essere pienamente consapevoli della gravità della situazione, dobbiamo considerare il volume della frode fiscale nell'Unione europea che, secondo alcune stime, supera 200 miliardi di euro all'anno, vale a dire oltre il 2% del PIL. Se confrontiamo il dato con la dotazione del piano di rilancio dell'economia, proposto dalla Commissione europea per far fronte alle conseguenze della crisi finanziaria, che corrisponde all'1% del PIL, comprendiamo che la lotta contro la frode fiscale comporta una sfida economica di prim'ordine.

La crisi ha parimenti messo in luce l'entità di fenomeni quali l'ingegneria fiscale e la mancanza di trasparenza del mercato e ha inoltre evidenziato come i comportamenti seguiti in un paese incidano in gran misura sull'economia di altri paesi.

Un ulteriore motivo per avallare l'opportunità della proposta è l'attuale presa di coscienza, da parte di cittadini e governanti, della necessità di por fine a situazioni scandalose come quelle degli ultimi tempi. In questi momenti di crisi, risulta ancor più evidente la necessità di non lasciare che nessuna fonte di risorse vada persa per le economie europee, al fine di sostenere spese straordinarie volte a mitigare gli effetti della crisi ed eventualmente di ridurre gli elevati deficit di bilancio.

Proposta della Commissione e valutazione del relatore per parere

Nonostante la direttiva attualmente in vigore abbia significato indubbiamente un primo passo in questa direzione, dato che il mandato generale relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale è stato praticamente accettato da tutti gli Stati membri, si è prodotta un'evidente mancanza di concretezza nella sua applicazione. Il relatore per parere ritiene pertanto che sia giunto il momento di proporre nuovi progressi del sistema fiscale, affinché il suo sviluppo avanzi di pari passo con quello dell'integrazione del mercato. In questo senso, la

direttiva proposta dalla Commissione comporta un balzo sia quantitativo che qualitativo. Quantitativo, perché stabilisce nuovi obblighi; qualitativo, perché amplia e precisa gli obblighi già esistenti. I principali progressi che propone la Commissione si possono sintetizzare come segue:

Il **capo I** estende il campo di applicazione della direttiva, istituendo una clausola generale che comprende tutti i tipi di imposte. Si stabilisce per la prima volta che la cooperazione amministrativa nell'ambito della direttiva si applicherà a tutte le imposte dirette e indirette, compresi i contributi previdenziali obbligatori, a eccezione dell'IVA e delle accise, dato che queste ultime sono oggetto di una normativa apposita e più articolata. Questo implica un passo avanti rispetto alla direttiva in vigore, che tratta soltanto le imposte sul reddito, sul capitale e sui premi assicurativi. Il relatore per parere è dell'avviso che l'estensione del campo di applicazione si tradurrà in una gestione fiscale più efficace.

Il **capo II** sancisce come regola generale, precisandone le modalità, lo scambio automatico quale strumento per la condivisione di informazioni di utilizzo corrente tra le amministrazioni fiscali. La proposta è volta a rendere lo scambio automatico lo strumento di riferimento per lo scambio di informazioni, il che ci situa perfino al di sopra degli standard dell'OCSE. Ciò comporta un vero e proprio passo avanti rispetto alla direttiva vigente, dato che attualmente si privilegia lo scambio su richiesta. Quanto sopra non può prescindere dal principio che si devono continuare a perfezionare tutte le modalità di scambio di informazioni, adattate in base alle circostanze e al tipo di dati di volta in volta necessari.

Tra le novità introdotte dal **capo III**, emerge in particolare una regolamentazione più esauriente riguardo alla presenza negli uffici amministrativi di uno Stato membro e alla partecipazione alle indagini amministrative di funzionari di un altro Stato membro. Si passa così, in questa proposta di direttiva, dalla mera possibilità menzionata nella normativa attuale, a una maggior concretezza e definizione dei dettagli della procedura, il che indubbiamente agevolerà la presenza e la partecipazione di funzionari di un dato Stato membro in un altro, qualora le circostanze lo suggeriscano.

Il **capo IV** comprende la novità legislativa di maggiore portata della proposta, la soppressione del segreto bancario, che può essere considerato il principale ostacolo normativo alla cooperazione amministrativa. Il relatore per parere ritiene opportuno che il Parlamento invii al Consiglio un messaggio di chiaro sostegno a questa misura, che recepisce quanto enunciato nel modello OCSE di convenzione in materia fiscale. Questa norma è indubbiamente opportuna, dato l'alto grado di consenso internazionale al momento esistente sulla necessità di migliorare la governance fiscale, che si è concretizzato nelle ferme dichiarazioni del G20 sulla fine del segreto bancario. La proposta della Commissione si limita a raccogliere un comune sentire della maggioranza dei cittadini, sempre contrari alla possibilità che **nella cooperazione in materia fiscale vi siano lacune tali da incentivare l'evasione e permettere la frode, soprattutto in una situazione di crisi che impone un enorme sforzo collettivo.**

Quanto agli aspetti internazionali della proposta, il relatore per parere considera molto positiva l'introduzione della clausola della nazione più favorita, in base alla quale gli Stati membri garantiscono di prestarsi reciprocamente lo stesso livello di cooperazione che mantengono con paesi terzi. Questo principio farà sì che gli Stati membri affrontino tutte le loro relazioni di cooperazione in materia fiscale in chiave comunitaria.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il relatore per parere si esprime pertanto in senso complessivamente favorevole alla proposta della Commissione. Gli emendamenti che si presentano sono volti a rinforzare taluni punti della proposta al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione amministrativa, per quanto concerne gli aspetti seguenti:

- In relazione all'ambito dei soggetti, è necessaria una definizione sufficientemente ampia che comprenda, oltre alle persone fisiche e giuridiche, tutti quegli strumenti giuridici e quelle modalità legali che possono essere approntati nei diversi Stati membri.
- Quanto allo scambio automatico di informazioni, il campo di applicazione viene precisato e delimitato determinando una serie di categorie di reddito e di capitale per le quali tale modalità di scambio automatico risulterebbe obbligatoria. Si prevede inoltre la possibilità di istituire un doppio limite, per le categorie da comunicare e/o per l'ammontare a partire dal quale il meccanismo deve attivarsi.
- Affinché la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro non abbia effetti controproducenti, tali da vanificare l'utilità della cooperazione, si elimina dalla proposta l'equiparazione delle loro competenze con quelle dei funzionari dello Stato membro interpellato.
- Quanto alla procedura per le indagini amministrative, si propone di omologarla a quella per la comunicazione d'informazioni. Si stabilisce, pertanto, per l'autorità interpellata, lo stesso grado di obbligatorietà sia per la comunicazione d'informazioni già disponibili che per lo svolgimento delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni.
- In riferimento alla soppressione del segreto bancario, e al fine di garantire che l'efficacia della misura non sia limitata da requisiti supplementari, si sopprime il riferimento alla residenza del soggetto su cui si chiedono di informazioni nello Stato richiedente. Ciò è in linea con lo standard seguito in seno all'OCSE.
- Onde migliorare lo scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali, si propone di istituire un monitoraggio dei casi in cui gli Stati membri hanno rifiutato di trasmettere le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa.
- Da ultimo, con riferimento alla necessità della direttiva proposta, si sottolinea l'attuale momento di crisi economica e la speciale rilevanza che la frode fiscale assume in questo contesto, fattori che rendono ancor più urgente l'adozione di questa riforma.

Conclusioni

La proposta presentata dalla Commissione costituisce un passo in avanti al fine di disporre di strumenti più efficaci di cooperazione per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale su scala europea.

La proposta rafforza la sovranità interna in materia fiscale dei rispettivi paesi, offrendo nuovi

strumenti atti a gestire in modo più concreto ed efficace le proprie risorse fiscali, mentre, nel contempo, contribuisce al progresso dell'integrazione europea, dato che, come risulta evidente, a mano a mano che si progredisce in tale integrazione, diviene sempre più necessaria, da un punto di vista sia politico che economico e amministrativo, un'adeguata integrazione fiscale, imprescindibile per la realizzazione del progetto europeo.

PROCEDURA

Titolo	Cooperazione amministrativa nel settore fiscale		
Riferimenti	COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS)		
Consultazione del PE	16.2.2009		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 19.10.2009		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	CONT 19.10.2009	JURI 19.10.2009	
Pareri non espressi Decisione	CONT 1.10.2009	JURI 5.10.2009	
Relatore(i) Nomina	Magdalena Alvarez 21.7.2009		
Esame in commissione	9.11.2009	1.12.2009	21.1.2010
Approvazione	27.1.2010		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	37 4 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Magdalena Alvarez, Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Thomas Mann, Andreas Schwab		
Deposito	1.2.2010		